

Testo comparato sulle “linee guida in materia di appalti”

tra

i punti più rilevanti “**in colore blu**”, del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione migliorativi del d.lgs 50/2016

e

quelli equiparabili del Nuovo Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) con **note di approfondimento “in rosso”**

<p>Protocollo di intesa</p> <p>“Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi”</p> <p>tra</p> <p>Regione Piemonte e CGIL-CISL-UIL Piemonte</p> <p>Premessa</p> <p>Questo protocollo d'intesa sugli appalti, nasce dal comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele della lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.</p>	<p>Articoli del Nuovo Codice sugli Appalti</p> <p><u>Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</u></p>
---	--

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal d.lgs. 50/2016.

Informazione e confronto preventivi

E' intenzione e interesse dell'Ente Pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

La stazione appaltante informa preventivamente i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA) della propria programmazione annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.

A seguito dell'informazione preventiva, i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali e di settore) possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito ai seguenti temi: salute e

Come esplicitato nella delibera della Regione Piemonte, il Protocollo sugli appalti si applica oltre alle aziende sanitarie regionali anche alle agenzie, alle società e agli enti strumentali: per cui anche alle “partecipate” della Regione (CSI, IPLA., CAAT, RSA...). Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.

Si istituisce e regola la “contrattazione di anticipo” oggi non esistente. La stazione appaltante deve informare preventivamente le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA della propria programmazione annuale degli appalti. Successivamente le OO.SS possono richiedere dei confronti di merito sui principali temi riguardanti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori prima della pubblicazione dei bandi di gara e anche dopo l'assegnazione degli appalti, tesi a salvaguardare i diritti del personale coinvolto. Questo ha valenza anche nei confronti delle imprese la cui fase produttiva è collocata fuori dal territorio U.E. Punto

<p><u>sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. (G.U. 10/07/2012 guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici)</u></p> <p><u>In tale contesto le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di settore prima della pubblicazione del bando di gara possono chiedere un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.</u></p> <p><u>Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono chiedere alla stazione appaltante l'attivazione di un confronto sull'esecuzione del contratto, invitando l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali. Sulla base delle risultanze del confronto, la stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.</u></p> <p style="text-align: center;">Aspetti generali</p> <p>La progettazione dei lavori e dei servizi è requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico. La recente determinazione dei fabbisogni standard sollecita le pubbliche amministrazioni locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici, piuttosto che ricorrendo ai criteri della spesa storica.</p> <p>Gli appalti devono essere affidati con procedure</p>	<p>migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Art. 70. (Avvisi di preinformazione)</p> <p>1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, <u>l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione.</u> L'avviso, recante le informazioni di cui all'<u>allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1</u>, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'<u>articolo 36, (rectius: art. 35)</u>, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato.</p>
---	---

<p>ad evidenza pubblica che tenendo conto della normativa vigente e della sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di contratto tendano a coniugare l'efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.</p> <p><u>Gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la “struttura d'impresa”, specificando i seguenti requisiti in modi attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali; 2) <u>il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;</u> 3) <u>le assunzioni e i licenziamenti degli ultimi tre anni;</u> 4) <u>l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;</u> 5) i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'opera per la quale si concorre; 6) <u>il CCNL applicato.</u> 	<p>Sono stati inseriti con i punti 2-3-4-6- dei requisiti aggiuntivi da richiedere alle imprese che concorrono nelle gare che guardano anche il personale. Questo per ampliare i requisiti di idoneità prevedendo oltre a quelli tecnici, finanziari, professionali, anche a quelli riferiti alla gestione del personale che l'impresa deve avere per poter concorrere. Questo per valorizzare le imprese più solide e strutturate che applicano i contratti e rispettano maggiormente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. guida, si applica l'<u>articolo 216, comma 14.</u></p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali....Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), <u>le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità....</u></p>
---	--

<p>La stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, <u>preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi e della prima infanzia, nonché per i servizi di pulizia e sanificazione sanitaria.</u></p>	<p>Per salvaguardare la continuità del servizio erogato, specie nei servizi di cura, assistenza ed educativi, che di norma non superano i tre anni. Punto <u>migliorativo non presente</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p>
<p>Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare e <u>a presentare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto che viene subappaltata, qualora gli appalti per lavori sotto soglia superino i 150.000 euro.</u></p>	<p>Si è concordato di abbattere la soglia comunitaria di 5.225.000 euro per gli appalti di lavori, prevista dall'art. 105, sopra la quale c'è l'obbligo da parte dei concorrenti di presentare una terna di subappaltatori. Limite che viene abbassato a 150.000 euro. Questo per favorire la concorrenza, determinare l'allargamento della platea delle aziende che possono partecipare ai lavori e limitare altresì i rapporti preferenziali (spesso poco chiari) tra appaltatori e subappaltatori. Punto <u>migliorativo del seguente articolo</u> del nuovo Codice degli Appalti:</p>
<p>La stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.</p>	<p>Art. 105. (Subappalto)</p>
<p>Sono escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto le imprese che abbiano subito condanne definitive che rientrano nei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del dlgs 50/2016, a partire dalle materie riguardanti i diritti del lavoro, la sicurezza e i danni ambientali.</p>	<p>6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'<u>articolo 35</u> e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui <u>all'articolo 35.</u></p>
<p>Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.</p>	<p>Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)</p>
<p>I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono.</p>	<p>2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti: a) <u>euro 5.225.000 per gli appalti di lavori</u>; b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'<u>allegato IX.</u></p>
<p><u>La stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro</u></p>	<p>Si incentiva l'attivazione di progetti di</p>

<p><u>per lavoratori disabili o svantaggiati, e a riservare una quota degli appalti ai sensi dell'art.112 del d.lgs. 50/2016 a cooperative sociali e agli altri soggetti ivi indicati;</u> gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991.</p>	<p>inserimento al lavoro dei disabili o svantaggiati prevedendo di riservare una quota degli appalti alle cooperative sociali e imprese del terzo settore che li occupano. Nell'articolo del Nuovo Codice, le stazioni appaltanti "possono" riservare" eventuali progetti. Punto <u>migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</u></p>
<p>Tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, è istituito un coordinamento anche in termini di programmazione dei servizi, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Art. 112. (Appalti e concessioni riservati) 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, <u>le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi</u> il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.</p>
<p><u>La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.</u></p>	<p>Serve a favorire la concreta stesura di un piano di monitoraggio e verifica sulla qualità ed efficacia di un appalto anche rispetto alle esigenze dell'utenza. Punto <u>migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.</u></p>
<p>La stazione appaltante si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.</p>	
<p>La sensibile riduzione del numero delle stazioni appaltanti va considerato quale elemento fondamentale per il contenimento dei costi e l'aumento della trasparenza negli appalti.</p>	<p>Serve a verificare, anche in corso d'opera, se le linee guida del Protocollo sono o meno applicate dalle stazioni</p>
<p><u>A livello regionale va istituito un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in</u></p>	

aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'ANAC, garantisce l'applicazione delle presenti linee di indirizzo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze dei comuni e i soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative.

Responsabilità e sanzioni

La stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute precedentemente alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 80 del d.lgs. 50/2016).

appaltanti, anche quelle non direttamente riferibili alla Regione Piemonte (comuni, consorzi pubblici, ...), in modo che si possa intervenire tempestivamente per garantire la loro concreta applicazione. Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.

Vengono previsti controlli mirati da parte della stazione appaltante, in particolare prima della fine dell'appalto, che accertino il regolare pagamento degli stipendi, TFR, contributi, cassa edile.... da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori. Questo è importante per impedire che le aziende, finito l'appalto, ricevano i saldi che gli spettano dalla stazione appaltante e poi non paghino quanto dovuto ai propri dipendenti. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni

<p><u>Negli atti di gara verrà richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi. La mancata esibizione della documentazione richiesta da parte del concorrente comporta l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto.</u></p> <p>Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e</p>	<p>caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, <u>la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate</u>, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'<u>articolo 105</u>.</p> <p>Serve per rafforzare i controlli che possano impedire la partecipazione ai bandi alle aziende che lavorano in grigio o in nero e applicano CCNL non congrui rispetto alla tipologia del lavoro svolto. In caso di subappalto la verifica viene estesa anche agli artigiani e lavoratori autonomi. Viene prevista, e questo è importante, in caso di mancata comunicazione, l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Art. 80. (Motivi di esclusione)</p> <p>4. <u>Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</u> Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'<u>articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602</u>. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la</p>
--	---

<p><u>le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara devono prevedere l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso.</u> In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.</p> <p><u>La stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.</u></p>	<p>presentazione delle domande.</p> <p>Si prevede tra i motivi di risoluzione di un contratto di appalto la salvaguardia della legge 68/99 che norma l'inserimento al lavoro dei disabili. Punto migliorativo non esplicitato nel nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Viene esplicitato l'obbligo per la stazione appaltante (che viene direttamente responsabilizzata) di vigilare sul rispetto dei diritti del lavoro, sulla salvaguardia della contribuzione e della salute e sicurezza da parte della ditta vincitrice dell'appalto e altresì denunciare agli organi competenti eventuali irregolarità. Punto migliorativo non esplicitato nel nuovo Codice degli Appalti.</p>
<p style="text-align: center;">Costo del lavoro</p> <p><u>Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore,</u> in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente</p>	<p>Viene introdotto negli appalti l'obbligo di applicare il CCNL di miglior favore compreso quello territoriale (non previsto nel nuovo Codice degli Appalti). Questo per favorire, a fronte di più contratti firmati dalle stesse OO.SS maggiormente rappresentative applicabili in quel determinato settore lavorativo, quello più tutelante dal punto di vista retributivo e normativo. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)</p> <p><u>4. Al personale impiegato nei lavori oggettodi appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni</u></p>

senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, si applica l'articolo 216, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte ancora prive di analisi specifica, la stazione appaltante provvederà ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto Ministeriale 11/12/1978 (come peraltro previsto nelle Premesse del Prezziario Regionale – Regione Piemonte 2014 aggiornato al 31/12/2013), ovvero procederà ad una puntuale analisi del prezzo al fine di evidenziare lo scorporo del costo della manodopera stesso.

di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Nel caso di un appalto vinto da una cooperativa, il CCNL di miglior favore dovrà essere applicato anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato senza deroghe comprese quelle derivanti dalle delibere societarie/assembleari. Deroghe che penalizzano i soci lavoratori. Questo per tutelare maggiormente il personale impiegato. Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori deve essere richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa.

Negli appalti che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

DURC

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, e dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC), **con data la più aggiornata possibile. Per il settore edile il DURC dell'appaltatore e di ogni subaffidatario a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.**

Per impedire che nella fase di verifica delle proposte e di assegnazione dell'appalto la componente del costo della manodopera (CCNL, contribuzione, assicurazione) e della sicurezza siano soggetti a ribasso. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E' importante che il DURC sia redatto, per essere maggiormente tutelante, con la data più aggiornata possibile e che venga rilasciato per il settore edile dalla Cassa Edile. Cosa che permette altresì di verificare la regolarità di un'impresa. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:

Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità

Criteri di aggiudicazione degli appalti

La stazione appaltante assume come esclusivo, nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo.

Per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 20% del punteggio complessivo. Per i servizi di pulizia il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 40% del punteggio complessivo.

contributiva.

Nel protocollo viene introdotto come elemento generale ed esclusivo nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'art 95 comma 3 del nuovo Codice lo prevede invece solo per alcune tipologie di appalti.

Lo stesso criterio viene identificato come prioritario per gli appalti previsti dall'art. 95 comma 4 (sotto soglia), che dà invece alle stazioni appaltanti la possibilità di utilizzare senza alcun vincolo il massimo ribasso per gli appalti sotto il 1.000.000 di euro.

Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:

Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50. b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro; 4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Le percentuali sono state introdotte per limitare il peso del prezzo sul punteggio complessivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardanti i servizi socio assistenziali, sanitari e le pulizie. Servono per

<p>Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ <u>l'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato;</u> ~ <u>il numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati;</u> ~ <u>nei contratti di appalti di servizi, la continuità assistenziale ed educativa;</u> ~ <u>i progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati;</u> <p>~ l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta,</p> <p>~ misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ~ <u>per alcuni appalti ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio le pulizie, è opportuno che nei criteri di aggiudicazione venga definito un monte minimo di ore di lavoro per le prestazioni richieste, delle attività continuative e periodiche.</u> 	<p>favorire la qualità delle proposte organizzative dei concorrenti e salvaguardare maggiormente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.</p> <p>Sono state introdotte tra gli elementi qualitativi: la tipologia e le modalità del rapporto di lavoro, la continuità del servizio e gli inserimenti lavorativi delle persone disabili. Questo per valorizzare le imprese che tutelano maggiormente le lavoratrici e i lavoratori. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.</p> <p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività; c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.</p> <p>E' stato inserito come elemento di garanzia rispetto alla salvaguardia dei diritti del personale addetto e della qualità e resa del servizio, nel caso di offerte riguardanti il prezzo eccessivamente basse o anomale. Spesso le ditte vincitrici per reggere i costi riducono il monte ore minimo individuale di lavoro e perciò il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori. Punto migliorativo non presente nel nuovo</p>
---	--

<p>~ <u>il punteggio conseguito nel Rating di Legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), assegnando allo stesso un peso non inferiore al 10% sul punteggio complessivo.</u></p> <p><u>Il costo del lavoro e della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta:</u> in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 (art. 97 d.lgs. 50/2016).</p> <p>Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 97,</p>	<p>Codice degli Appalti.</p> <p>Viene inserito il Rating di Legalità (punteggio dato dall'ANAC alle imprese) tra gli elementi qualitativi per l'offerta economicamente più vantaggiosa con un peso significativo nella valutazione finale, per agevolare le aziende più virtuose nell'ambito della legalità. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>.Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 10. <u>E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalità e premialità, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacità strutturale e di affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell'ambito dell'attività di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.....</u></p> <p>Viene ribadito e rafforzato il concetto che il costo del lavoro e della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso non solo sul versante del prezzo più basso, ma anche nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Punto migliorativo non esplicitato nel nuovo Codice degli Appalti</p>
--	---

comma 8, d.lgs 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per ciò che attiene gli appalti di lavori

nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva dal tale metodo, si procederà, in applicazione dell'art. 97, comma 6 del d.lgs 50/2016, alla verifica di congruità dell'offerta risultata aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, in relazione alla quale sono ammissibili le giustificazioni, si conviene quanto segue:

a) Materiali

Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezziario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.

b) Preventivi dei fornitori

Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, riferiti allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. I preventivi dovranno essere firmati in originale o prodotti con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

Listini

Lo sconto applicato sui prezzi di listino dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto

dell'offerta o alla specifica impresa; dovrà inoltre essere indicato il periodo di validità di tale sconto, non inferiore a 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione concernente lo sconto dovrà essere firmata in originale o prodotta con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

d) Scorte di materiali

Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da evidenze oggettive e/o idonea documentazione probante.

e) Noli

Potrà essere giustificata l'indicazione di un "costo zero" di ammortamento per quelle attrezzature che risultino contabilmente "completamente ammortizzate"; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali di consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanno a comporre il noleggio medesimo.

- Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica di semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia.

Clausole sociali

Al fine di evitare forme di dumping

Viene ribadito il concetto che il costo del lavoro e della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso. Punto migliorativo non esplicitato nel nuovo Codice degli Appalti

contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Nel caso di appalto di acquisto di beni da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio U.E., vale quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (G.U.

Viene ribadito che in tutti gli appalti, diversi da quelli aventi natura intellettuale, è obbligatorio inserire la clausola sociale che deve prevedere per l'appaltatore l'obbligo di assumere i dipendenti della ditta uscente con carattere di continuità e alle stesse condizioni normative e retributive. Il nuovo Codice prevede invece che le stazioni appaltanti possono inserire le clausole sociali senza alcun vincolo. E' altresì previsto (importante) il mantenimento delle tutele definite dall'art 1 della legge 92/2012 sull'art. 18 (legge Fornero), in caso di licenziamento illegittimo, che impedisce l'applicazione ai dipendenti della ditta uscente, assunti dall'azienda vincitrice, del contratto a tutele crescenti previsto dal Jobs Act. Punto migliorativo del seguente articolo del nuovo Codice degli Appalti:

Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Viene recepito un atto di indirizzo europeo, con il quale la regione si impegna ad escludere dalle gare per l'acquisto di beni, le imprese le cui sedi produttive sono fuori dal territorio UE,

<p><u>10/07/2012).</u></p> <p>Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte <u>con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale</u> e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n.72/2000.</p> <p><u>Tutti i lavoratori impiegati “trasfertisti” provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.</u></p> <p><u>L'appaltatore subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, <u>le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla legge 81/2008.</u></u></p> <p><u>Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di</u></p>	<p>che non rispettino, tra le altre cose, le norme europee sul lavoro minorile. Punto <u>migliorativo non esplicitato</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p> <p>Viene ribadito e rafforzato il concetto che le ditte con sede produttiva situata all'estero e che utilizzano lavoratori con distacco transnazionale, devono applicare CCNL di settore e la cassa edile. Questo per combattere in particolare la deregolamentazione, il damping sociale e la concorrenza sleale, perpetrati da quelle imprese che vogliono applicare i contratti e le normative sul lavoro del paese di provenienza dei lavoratori distaccati, meno onerosi e meno tutelanti. Punto <u>migliorativo non esplicitato</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p> <p>Punto importante che riguarda le tutele dei lavoratori che arrivano da fuori regione, che impone maggiori controlli rispetto al lavoro grigio e nero e alla salvaguardia della salute e della sicurezza del personale impiegato. Punto <u>migliorativo non presente</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p> <p>Viene ribadito l'obbligo di applicazione, da parte della ditta che ha vinto l'appalto, <u>del CCNL di miglior favore e delle norme della legge 68/99 a tutela delle persone con disabilità.</u> Punto <u>punto migliorativo dell' articolo 30</u> del nuovo Codice degli Appalti:</p> <p>Viene prevista l'esclusione, negli</p>
---	--

orario e di subordinazione dovrà essere prevista l'esclusione dell'utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato, devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.

Legalità e trasparenza

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, si specifica quanto segue.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione della documentazione antimafia, di cui al Libro II del d.lgs. 159/2011, prima di stipulare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Provvede inoltre all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto, nonché di quella prevista nel comma 2, terzo e penultimo periodo, dello stesso articolo, per i sub-contratti non qualificabili come subappalto.

Per le seguenti attività, che sono esposte più di altre alle infiltrazioni mafiose, la

appalti strutturati con personale con vincolo di orario e di subordinazione, dell'utilizzo di partite iva e lavoro autonomo. Questo per impedire la presentazione di offerte anormalmente basse che comportano di conseguenza l'utilizzo di rapporti di lavoro meno retribuiti e poco tutelanti. Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.

Si vuole impedire la prassi ormai consolidata da parte di molte cooperative vincitrici di un appalto, che vincolano l'assunzione degli addetti della ditta uscente all'obbligo dei dipendenti di diventare soci della cooperativa, attraverso il pagamento di quote associative spesso assai rilevanti. Punto migliorativo non presente nel nuovo Codice degli Appalti.

Viene specificato l'elenco delle attività

<p><u>documentazione antimafia è acquisita indipendentemente dal valore del contratto:</u> trasporto di materiali a discarica; trasporto anche trans-frontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; acquisizione diretta e indiretta di materiale da cava per inerti e di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro e lavorati; noli a caldo; servizi di autotrasporti per conto terzi; servizi e forniture al comparto sanità.</p>	<p>che sono maggiormente soggette ai rischi di mafia e illegalità, rispetto alle quali deve essere richiesta in ogni caso la documentazione antimafia. Questo per rafforzare l'iniziativa di prevenzione verso la criminalità organizzata. Punto <u>migliorativo non esplicitato</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p>
<p>Come previsto dal d.lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012 gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e sub-contratti a valle comportanti l'automatica risoluzione del contratto, qualora intervenga, successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.</p>	<p>Viene direttamente responsabilizzato l'appaltatore nel compito di denuncia alla stazione appaltante dei tentativi di estorsione e intimidazione da parte di elementi criminali nei confronti del personale dell'impresa. Il fatto rilevante è l'esplicitazione che la mancata denuncia potrà comportare la risoluzione del contratto. Punto <u>migliorativo non esplicitato</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p>
<p><u>Gli atti di gara fanno obbligo all'appaltatore di riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.</u></p>	<p>Si vuole impedire con questa formulazione la possibile combine tra imprese concorrenti in un appalto, in cui si facilita la vincita di una ditta che poi come contropartita assegna alle perdenti vari subappalti. Punto <u>migliorativo non presente</u> nel nuovo Codice degli Appalti.</p>
<p><u>Gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il suo affidamento. Le Stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto.</u></p>	<p>Nelle procedure di aggiudicazione dovranno essere previsti, per garantire la trasparenza,</p>

livelli adeguati di pubblicità.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente:

- Art.1 c. 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Art.1 c. 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Art.1 c.15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- Art.1 Comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dispositivo finale

Le parti firmatarie del presente accordo, si impegnano ad incontrarsi alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e sulla verifica della corretta applicazione e funzionalità del presente protocollo.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.